

Articolo 3

Qualora i prodotti d'intervento debbano essere spediti o esportati nello stato in cui si trovavano quando sono stati ritirati dalle scorte d'intervento, l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, in caso di spedizione o di esportazione, o il documento comprovante il carattere comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 4, in caso di spedizione, vengono rilasciati dietro presentazione di un ordine di ritiro emesso dall'organismo d'intervento.

L'ordine di ritiro deve essere numerato e recare le seguenti indicazioni:

- la descrizione dei prodotti, quale deve figurare nella casella 31 dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o nella casella più adatta del documento utilizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 4, nonché, se del caso, qualsiasi altra indicazione necessaria per effettuare il controllo;
- la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli;
- la massa lorda e la massa netta dei prodotti;
- gli estremi del regolamento applicato;
- le indicazioni che devono figurare nella casella 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5 o nella casella più adatta del documento utilizzato.

L'ordine di ritiro è conservato dall'ufficio doganale di partenza.

Articolo 4

La prova dell'osservanza delle disposizioni relative al controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene fornita come segue:

- a) per quanto concerne i prodotti per i quali il ritiro dalle scorte d'intervento, l'utilizzazione e/o la destinazione sono stati controllati dalle autorità di un solo Stato membro, mediante documenti prescritti da detto Stato membro;
- b) per quanto concerne i prodotti per i quali l'utilizzazione e/o la destinazione sono state controllate sia dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro delle scorte d'intervento che da quelle di uno o più altri Stati membri oppure soltanto dalle autorità di questi ultimi:
 - mediante il documento o i documenti prescritti dallo Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione;
 - mediante gli esemplari di controllo T 5 rilasciati a tal fine e debitamente vistati e annotati dalle autorità doganali competenti, nel caso in cui i prodotti sono esportati tal quali;
 - mediante il documento o i documenti prescritti dallo Stato membro di utilizzazione, per quanto riguarda la prova dell'avvenuta trasformazione e, nel caso in cui il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione abbia luogo dopo la trasformazione e venga

effettuato in un altro Stato membro, mediante tutti gli esemplari di controllo rilasciati a tal fine e debitamente vistati e annotati dalle autorità doganali competenti.

Articolo 5

1. Qualora sia richiesta una cauzione per garantire il rispetto dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti di cui all'articolo 1, essa viene costituita, prima del ritiro dalle scorte:

- presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui verrà effettuata o, se del caso, inizierà la trasformazione dei prodotti destinati alla trasformazione oppure alla trasformazione e all'esportazione,
- presso l'organismo d'intervento venditore negli altri casi.

2. Se la cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organismo d'intervento venditore, il primo organismo d'intervento trasmette senza indugio all'organismo d'intervento venditore un attestato che, oltre a far riferimento alla vendita o alla gara di cui trattasi nonché al regolamento in questione, precisi l'importo della cauzione versata, la quantità dei prodotti, la loro utilizzazione e/o la loro destinazione.

Articolo 6

1. Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile soddisfare le condizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, se non è stata costituita alcuna cauzione, le autorità dello Stato membro presso cui le merci sono state ritirate decidono, su richiesta dell'interessato:

- a) che il termine prescritto per l'operazione sia prorogato per il periodo ritenuto necessario in considerazione della circostanza addotta, oppure
- b) che il controllo possa considerarsi effettuato se i prodotti sono andati definitivamente perduti.

Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le misure menzionate alle lettere a) e b) non siano appropriate, le autorità competenti ne informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

2. L'interessato fornisce le prove delle circostanze addotte come casi di forza maggiore.